

Aviva Manager & Risparmio New



Contratto di Assicurazione Collettiva
nella Forma di Mista a Premi
Ricorrenti con Rivalutazione Annuale
del Capitale

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "Armonium";
- Glossario;
- Informazioni sul trattamento dei dati personali;
- Modulo di Proposta;
- Modulo di Adeguata Verifica;

**DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

**Aviva Assicurazioni
Vita S.p.A.**

Gruppo Aviva

1. SCHEDA SINTETICA

AVIVA MANAGER & RISPARMIO NEW (TARIFFA C17)

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire alla Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è pari ad Euro 71.090.650,00 di cui il Capitale Sociale ammonta ad Euro 49.721.776,00 e le Riserve patrimoniali ad Euro 21.368.874,00.

L'Indice di Solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 115,00%. L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Aviva Manager & Risparmio New (Tariffa C17).

1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a premi ricorrenti nella forma di Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato per Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Le prestazioni del presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione Interna Separata di attivi denominata "Armonium".

1.e) DURATA

Nell'ambito di questo Contratto occorre distinguere tra:

- Durata della Convenzione: con riferimento al Contratto stipulato tra l'Impresa e la Contraente, è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata della posizione individuale: con riferimento ai singoli Collaboratori, è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata del Contratto: il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto e quello della Sua scadenza. La durata del Contratto è fissa ed è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione, del Contratto e delle singole posizioni individuali viene rinnovata di 5 anni in 5 anni.

La durata delle singole Posizioni Individuali può essere differita automaticamente finché perdura il rapporto di collaborazione o fino al compimento da parte l'Assicurato degli 81 anni di età.

1.f) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a premi ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo del premio ricorrente relativo ad ogni Posizione Individuale e dei versamenti aggiuntivi è pari a Euro 3.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Contraente ha la possibilità di investire i premi corrisposti in una Gestione Interna Separata dell'Impresa e di disporre della liquidità necessaria in qualunque momento avvenga la cessazione

del rapporto. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato eventualmente rivalutato.

Al 31 dicembre di ogni anno, la misura della eventuale rivalutazione annuale si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

Tale assicurazione presuppone:

- un'unica Contraente (azienda) ed un'unica polizza collettiva (Contratto) e tante coperture della durata fissa di 5 anni per i Collaboratori della Contraente, ciascuno dei quali verrà inserito nel Contratto mediante una propria posizione individuale;
- la determinazione del capitale assicurato su ogni testa – singola posizione individuale - in base ai premi ricorrenti versati per ogni singolo Assicurato (Collaboratore). Gli Assicurati (Collaboratori) sono i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso morte.

In caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

Una parte dei premi versati viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari caso morte, ossia ai soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile.

c) Opzioni Contrattuali:

- Differimento del Contratto: è previsto il differimento automatico della scadenza del Contratto, di cinque anni in cinque anni.
- Differimento del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale: è previsto il differimento automatico della liquidazione del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale, di 5 anni in anni, fino alla fine del rapporto di collaborazione o fino al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata del Contratto, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Per maggiori informazioni si rimanda al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Al 31 dicembre di ogni anno, l'eventuale rivalutazione attribuita al capitale assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti e, se richiesta nei primi anni di durata del Contratto, anche il non pieno recupero dei premi ricorrenti versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. I COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.** I costi gravanti sui Premi ricorrenti e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo, considerando una singola posizione individuale, in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "Armonium"

Ipotesi adottate:

Premio Ricorrente: € 3.000,00

Età e sesso: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 3%

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,10%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto alla Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA ARMONIUM	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO ALLA CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2010	4,01%	2,91%	3,35%	1,55%
2011	4,03%	2,93%	4,89%	2,73%
2012	3,64%	2,54%	4,64%	3,00%
2013	4,00%	2,90%	3,35%	1,17%
2014	3,87%	2,77%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTI DI RIPENSAMENTO

La Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

***Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF***



Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

2. NOTA INFORMATIVA

AVIVA MANAGER & RISPARMIO NEW (TARIFFA C17)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: polizze_collettive@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079. Iscrizione all'albo dei Gruppi assicurativi n. 038.00004.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

Per durata si intende:

- Durata della Convenzione: con riferimento al Contratto stipulato tra l'Impresa e la Contraente, è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata del Contratto: il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto e quello della sua scadenza. La durata del Contratto è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata della Posizione Individuale: con riferimento ai singoli Assicurati (Collaboratori), è fissa ed è pari a 5 anni;

La durata della Convenzione, del Contratto e delle singole posizioni individuali è rinnovabile di 5 anni in 5 anni. La durata delle singole Posizioni Individuali può essere differita automaticamente fino alla fine del rapporto di collaborazione o fino al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato.

L'Impresa a fronte del versamento di premi ricorrenti - il primo dei quali è dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze - e di eventuali versamenti aggiuntivi, garantisce la corresponsione di una prestazione in caso di vita alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale.

Il capitale liquidabile alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato, è il risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti versati, e delle "quote" di capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente, al netto dei costi per ogni singola posizione individuale.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata del Contratto, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Per maggiori informazioni si rimanda al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Al 31 dicembre di ogni anno, l'eventuale rivalutazione attribuita al capitale assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale l'Impresa garantisce il pagamento ai Beneficiari caso morte del capitale assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

L'Impresa garantisce alla scadenza di ciascuna posizione individuale, in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore), il pagamento ai Beneficiari caso vita del capitale assicurato alla data di scadenza della singola posizione individuale.

OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

E' previsto il differimento automatico della scadenza del Contratto e delle singole Posizioni Individuali di cinque anni in cinque anni. La scadenza delle singole Posizioni Individuali può essere differita automaticamente fino alla fine del rapporto di collaborazione o fino al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato.

Nel corso del periodo di differimento la Contraente potrà versare ulteriori premi sulle singole posizioni individuali.

Per maggiori informazioni relativamente alle prestazioni offerte dal presente Contratto si rimanda all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" e all'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI (PREMIO RICORRENTE)

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Assicurato (Collaboratore) inserito nel Contratto, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, determinati dalla Contraente.

I premi ricorrenti possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Nel caso di inserimento di una nuova posizione in una data diversa dalla ricorrenza annua del Contratto fissata al 31/12, il primo premio riferito a quella testa deve essere pagato alla data di inserimento. I premi successivi (rinnovi) dovranno essere corrisposti alle ricorrenze annue (fissate ai successivi 31/12).

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo annuo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00.

Successivamente alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 3.000,00.

Il pagamento dei premi e dei versamenti aggiuntivi viene effettuato dalla Contraente a fronte di un'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa di Assicurazione.

Il pagamento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. sul conto corrente Codice IBAN ITM054280160100000018944 oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi in contanti.

La Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stato pagato il primo premio ricorrente.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Armonium". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il Rendiconto della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all'indirizzo www.aviva.it.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello previsto per la rivalutazione del contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla Gestione Interna Separata "Armonium".

Al 31 dicembre di ogni anno, l'Impresa riconosce l'eventuale rivalutazione annua delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", delle Condizioni di Assicurazione.

Gli eventuali importi relativi alle rivalutazioni attribuite si consolidano anno per anno al capitale in vigore su ogni singola posizione individuale fino alla scadenza di ogni singola posizione individuale e restano acquisiti in via definitiva a favore della Contraente.

Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULLA CONTRAENTE

5.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

L'Impresa trattiene per ogni singola posizione individuale, sui premi ricorrenti e sui versamenti aggiuntivi corrisposti, le seguenti spese relative all'assunzione e gestione del Contratto:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE E VERSAMENTO AGGIUNTIVO	SPESA FISSA	CARICAMENTO%
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	10,00 Euro	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	10,00 Euro	4,50%

Il caricamento percentuale viene applicato sui premi al netto della spesa fissa.

5.1.2 COSTI PER RISCATTO

Riscatto del Contratto

Il valore di riscatto si ottiene applicando alla somma dei singoli capitali assicurati per ogni singola posizione individuale le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

EPOCA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	non ammesso
nel corso del 2° anno	3%
nel corso del 3° anno	2%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

Riscatto totale della singola posizione individuale

Non sono previste penali di riscatto.

5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva annualmente dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE %
1,10%

La Commissione di gestione potrà eventualmente essere applicata in misura ridotta al fine di garantire il Tasso Minimo Garantito.

L'Impresa preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata; a titolo di esempio, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati è stato pari allo 0,007%.

* * * *

Di seguito si riporta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO
23,10%

6. SCONTI

Il presente Contratto non prevede la concessione di sconti.

7. REGIME FISCALE - LEGALE

7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, sul rendimento finanziario maturato - in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 - è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati non inclusi nella lista di cui al DM del 23/01/2002 come emendato dal DM del 27/04/2015, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata se il soggetto percettore è la Contraente e questa esercita un'attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Sull'importo corrispondente all'ammontare dei premi pagati l'Impresa di Assicurazione - con esclusione del caso di riscatto del Contratto (Convenzione) esercitato dalla Contraente - tratterrà e verserà alla Contraente stessa l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Per gli importi spettanti ad amministratori di società in vita al termine del rapporto di lavoro o collaborazione, qualora si verifichi la condizione dell'erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto stesso, complessivamente eccedenti il limite di 1 milione di Euro (la cui quota è soggetta a tassazione ordinaria in base all'articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), la quota parte da assoggettare a tassazione ordinaria nonché l'aliquota da applicare dovranno essere tempestivamente comunicati dalla Contraente all'Impresa.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 DECORRENZA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A seguito della Convenzione contenuta nella Proposta stipulata tra la Contraente e l'Impresa di Assicurazione e della sottoscrizione da parte del primo gruppo di Assicurati della relativa Scheda di Adesione, attraverso l'emissione di una Appendice-Elenco al Contratto, vengono comunicate alla Contraente stessa: la data di decorrenza del Contratto e delle singole posizioni individuali nonché l'importo del premio da corrispondere relativamente alle singole posizioni individuali inserite nel Contratto stesso.

Il Contratto si considera concluso dal giorno in cui la Contraente ha sottoscritto l'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa e ha provveduto al versamento del primo premio ricorrente relativo a tutte le posizioni individuali riportate nella stessa. La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite nel Contratto, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno di conclusione dello stesso.

Nel caso di ingresso di un nuovo Assicurato nel Contratto in corso d'anno, la Copertura Assicurativa decorre dalla data riportata nell'Appendice-Elenco a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. La garanzia si intende operante dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 5 "DECORRENZA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI" e all'Art. 7 "DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DELLA CONVENZIONE, DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

8.2 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni. L'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

9.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- alla richiesta, da parte della Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- disdetta della Convenzione;
- scadenza della Contratto in caso di mancato rinnovo dello stesso.

Negli ultimi due casi, le posizioni individuali rimarranno attive fino alla loro scadenza e non sarà più possibile differire la scadenza delle stesse.

La singola posizione individuale si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale della singola posizione individuale per interruzione del rapporto di collaborazione;
- scadenza della singola posizione individuale, nel caso in cui non venga differita;
- compimento da parte dell'Assicurato degli 81 anni di età.

9.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 12 "SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI" delle Condizioni di Assicurazione.

10. RISCATTO E RIDUZIONE

10.1 RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO

A condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente**, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto totale. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

10.2 RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione individuale, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (dovuta anche ad invalidità totale e permanente).

* * * *

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto e della Posizione Individuale, se non nel caso sopra riportato.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto o le singole posizioni individuali.

Per la determinazione dei valori di riscatto totale si rimanda agli Articoli 13 "RISCATTO DEL CONTRATTO" e 14 "RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" delle Condizioni di Assicurazione.

Esiste la possibilità che, a causa dell'incidenza dei costi di cui al precedente punto 5. COSTI, il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

La Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto totale (convenzione) ed al valore di riscatto della singola posizione individuale all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, la Contraente può rivolgersi direttamente ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. – Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano – numero verde 800-113085 – fax 02/27.75.490. – e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto, effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale, comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto o delle posizioni individuali.

Nel Progetto Esemplificativo contenuto nella Sezione E vengono riportati a titolo di esempio per ciascun anno i premi versati con il corrispondente valore di riscatto.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il cumulo dei premi ricorrenti versati con il corrispondente valore di riscatto.

10.3 RIDUZIONE

Il presente Contratto non prevede valore di riduzione.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della Revoca della Proposta in virtù dei termini di conclusione dello stesso.

12. DIRITTO DI RECESSO

La Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera la Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.
Via A. Scarsellini n. 14
20161 Milano.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per

iscritto all'Impresa:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.
Servizio reclami
Via A. Scarsellini n. 14
20161 Milano
Telefax 02 2775 245
reclami_vita@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 . Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto alla Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, la Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti la Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa trasmette alla Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato dal Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) relativamente alla Gestione Interna Separata "Armonium":
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;

- commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
- tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;
- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., l'Impresa con la quale il Contraente ha stipulato la Convenzione di cui il presente Contratto costituisce attuazione, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca Scpa al 49,99%.

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- Attualmente l'Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Ubi Pramerica sgr S.p.A., società appartenente al Gruppo UBI Banca.
- E' prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UBI Banca o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo UBI Banca.
- Qualora tali OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente, pari allo 0%;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dall'Impresa dell'1,10%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, laddove la Contraente sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future eventuali partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

QUESTO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO È STATO REALIZZATO CONSIDERANDO LA PRESENZA NEL CONTRATTO DI UNA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 5 anni
- Età e sesso dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO DEL CONTRATTO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ALLA FINE DELL'ANNO
1	5.000,00	5.000,00	4.765,45	4.622,49	4.765,45
2	5.000,00	10.000,00	9.530,90	9.340,28	9.530,90
3	5.000,00	15.000,00	14.296,35	14.296,35	14.296,35
4	5.000,00	20.000,00	19.061,80	19.061,80	19.061,80
5	5.000,00	25.000,00	23.827,25	23.827,25	23.827,25

L'operazione di riscatto del Contratto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella non è garantito il recupero dei premi versati.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento finanziario: 3,00%
- Commissione di gestione: 1,10%
- Tasso di rendimento retrocesso (Beneficio Finanziario): 1,90%
- Durata: 5 anni
- Età e sesso dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO DEL CONTRATTO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ALLA FINE DELL'ANNO
1	5.000,00	5.000,00	4.855,99	4.710,31	4.855,99
2	5.000,00	10.000,00	9.804,25	9.608,17	9.804,25
3	5.000,00	15.000,00	14.846,53	14.846,53	14.846,53
4	5.000,00	20.000,00	19.984,60	19.984,60	19.984,60
5	5.000,00	25.000,00	25.220,30	25.220,30	25.220,30

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * *

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVIVA MANAGER & RISPARMIO NEW (TARIFFA C17)

Le presenti Condizioni che sono state redatte da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., fanno parte integrante della Convenzione stipulata tra l'Impresa e la Contraente del Contratto e saranno applicate con riferimento a ciascun Collaboratore (Assicurato).

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta, dalle Appendici-Elenco e dalle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., l'Impresa con la quale il Contraente ha stipulato la Convenzione di cui il presente Contratto costituisce attuazione, fa capo al Gruppo inglese Aviva Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca Scpa al 49,99%.

- Attualmente l'Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Ubi Pramerica sgr S.p.A., società appartenente al Gruppo UBI Banca.
- E' prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UBI Banca o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo UBI Banca.
- Qualora tali OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto l'Impresa garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, con riferimento a ciascuno degli Assicurati (Collaboratori) - inseriti inizialmente o successivamente nell'Appendice-Elenco secondo quanto previsto dall'Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE" - le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della singola posizione individuale l'Impresa garantisce, a fronte del pagamento dei Premi Ricorrenti, ai Beneficiari caso morte la corresponsione pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato eventualmente rivalutato al 31 Dicembre che precede o che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso;
- gli eventuali premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi versati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente al decesso, al netto dei caricamenti, ed eventualmente rivalutati pro-rata per il tempo trascorso dalla data di pagamento alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza della posizione individuale e la data di pagamento del relativo premio, la singola posizione individuale si intenderà estinta senza corresponsione di alcun capitale da parte dell'Impresa.

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale sono:

- i soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;

- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

PRESTAZIONE A SCADENZA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione individuale, l'Impresa garantisce il pagamento ai Beneficiari caso vita, di un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato eventualmente rivalutato al 31 Dicembre che precede o che coincide con la data di scadenza della Posizione Individuale, eventualmente rivalutata per il tempo eventualmente trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di scadenza della Posizione Individuale;
- gli eventuali premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi versati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza contrattuale, al netto dei caricamenti, ed eventualmente rivalutati pro-rata per il tempo trascorso dalla data di pagamento alla data di scadenza della Posizione Individuale.

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale, con contestuale cessazione del mandato, causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della tassazione (separata fino ad un milione di Euro e ordinaria per la parte eccedente) sui premi incassati;
- la Contraente per l'importo della tassazione sui premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

* * * *

A seguito del pagamento del capitale assicurato per una singola posizione individuale, la posizione stessa si estingue e nulla è più dovuto dall'Impresa.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia circa i diritti del Collaboratore a prestazioni diverse da quelle dichiarate e garantite, restando a carico della Contraente tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla risoluzione del rapporto di collaborazione in forza di Legge.

Sulle prestazioni regolate dal presente Contratto non sono consentite operazioni di prestito o anticipazioni ed il valore di riscatto per la singola posizione è esercitabile soltanto in caso di definitiva risoluzione dei singoli rapporti di collaborazione.

ART. 4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a comunicare all'Impresa - sia al momento della stipula del Contratto sia nel corso della durata contrattuale - l'elenco dei Collaboratori da inserire nel Contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti - questi ultimi anche tramite il Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazioni all'Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

ART. 5 DECORRENZA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

A seguito della Convenzione contenuta nella Proposta stipulata tra la Contraente e l'Impresa di Assicurazione e della sottoscrizione da parte del primo gruppo di Assicurati della relativa Scheda di Adesione, attraverso l'emissione di una Appendice-Elenco al Contratto vengono comunicate alla Contraente stessa: la data di decorrenza del Contratto e delle singole posizioni individuali nonché l'importo del premio da corrispondere relativamente alle singole posizioni individuali inserite nel Contratto stesso.

Il Contratto si considera concluso dal giorno in cui la Contraente ha sottoscritto l'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa e ha provveduto al versamento del primo premio ricorrente relativo a tutte le posizioni individuali riportate nella stessa. La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite nel Contratto, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del Contratto stesso.

Nel caso di ingresso di un nuovo Assicurato nel Contratto in corso d'anno, la Copertura Assicurativa decorre dalla data riportata nell'Appendice-Elenco a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. La garanzia si intende operante dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti quando la Contraente ha pagato il premio per le singole Posizioni Individuali riportate nell'Appendice al Contratto.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini n. 14

20161 Milano.

ART. 7 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

La durata della Convenzione stipulata tra l'Impresa e l'Azienda (Contraente) è fissa e pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di una delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

La durata del Contratto è fissa ed è pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta della Convenzione.

Con riferimento ai singoli Collaboratori, la durata prevista per ciascuna Posizione Individuale è pari a 5 anni. La scadenza delle singole Posizioni Individuali viene differita automaticamente di 5 anni in 5 anni fino alla fine del rapporto di collaborazione o fino al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato.

Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 17 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" che segue.

LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un età compresa tra 18 anni e 70 anni. L'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

ART. 8 PREMIO RICORRENTE

La Contraente versa, relativamente a ciascun Assicurato (Collaboratore) inserito nell'elenco di cui al precedente Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE", premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare, che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata contrattuale.

Il pagamento del primo premio ricorrente viene effettuato dalla Contraente all'Impresa alla data di conclusione del Contratto mentre il versamento dei successivi premi ricorrenti (rinnovi) è previsto ad ogni ricorrenza annua (fissata al 31/12).

L'importo minimo del premio ricorrente relativo ad ogni Posizione Individuale è pari a Euro 3.000,00.

Successivamente alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 3.000,00.

Il pagamento dei premi e dei versamenti aggiuntivi viene effettuato a fronte di un'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa di Assicurazione.

Il pagamento dei premi ricorrenti e dei versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario emesso dalla Contraente (o dal rappresentante legale dell'azienda Contraente) intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario effettuato dalla Contraente ed intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. – codice IBAN IT61M0542801601000000018944, oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi in contanti.

ART. 9 SPESE

COSTI APPLICATI SUL PREMIO

L'Impresa trattiene per ciascuna posizione individuale, sui premi ricorrenti e sui versamenti aggiuntivi corrisposti, le seguenti spese:

- spesa fissa: pari a 10,00 Euro;
- caricamento percentuale: il caricamento percentuale viene applicato al premio ricorrente/versamento aggiuntivo al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE/VERSAMENTO AGGIUNTIVO	CARICAMENTO %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva annualmente dal rendimento finanziario fatto registrare dalla Gestione Interna Separata, una commissione di gestione pari alla seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE	1,10%
--------------------------------	-------

La Commissione di gestione potrà eventualmente essere applicata in misura ridotta al fine di garantire il Tasso Minimo Garantito.

ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate all'Art. 9 "SPESE" che precede.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola Posizione Individuale viene eventualmente rivalutato il 31 dicembre di ogni anno nella misura e secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

Nel caso di ingresso di un nuovo Assicurato nel Contratto in corso d'anno o in caso di sottoscrizione del Contratto in corso d'anno, la prima rivalutazione del capitale assicurato verrà effettuata in pro-rata per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di ogni anno si ottiene sommando i seguenti importi:

- capitale assicurato al 31 Dicembre dell'anno precedente, aumentato dell'eventuale misura di rivalutazione annua secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno, ciascuna rivalutata pro rata per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso, aumentate dell'eventuale misura di rivalutazione annua secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

ART. 13 RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto come previsto dall'Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA".

L'Impresa corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di riscatto liquidato sarà pari alla somma dei singoli valori di riscatto determinati su ogni singola Posizione Individuale.

Il valore di riscatto di ogni singola Posizione è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato eventualmente rivalutato al 31 Dicembre che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto del Contratto, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di ricevimento della richiesta del riscatto del Contratto;
- gli eventuali premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi versati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di ricevimento della richiesta del riscatto del Contratto, al netto dei caricamenti, ed eventualmente rivalutati pro-rata per il tempo trascorso dalla data di pagamento alla data di ricevimento della richiesta del riscatto del Contratto.

Il valore di riscatto di ogni singola posizione, così determinato, è eventualmente ridotto applicando le penalità di riscatto indicate nella seguente tabella:

EPOCA DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

ART. 14 RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (SOMMA LIQUIDATA IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

La singola posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurata, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (anche a causa di invalidità totale o permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto, come previsto all'Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde ai Beneficiari il valore di riscatto al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

In tal caso, relativamente a ciascuna Posizione Individuale, l'Impresa si impegna a pagare alla Contraente una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato, eventualmente rivalutato alla data del 31 Dicembre, che precede o che coincide con la richiesta dell'anticipata risoluzione, ulteriormente rivalutato per il tempo eventualmente trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di ricevimento della richiesta di risoluzione anticipata;
- gli eventuali premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi versati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di ricevimento della richiesta dell'anticipata risoluzione, al netto dei caricamenti, ed eventualmente rivalutati pro-rata per il tempo trascorso dalla data di pagamento alla data di ricevimento della richiesta di risoluzione anticipata.

Alla prestazione calcolata come sopra riportata non viene applicata alcuna penalità.

Non è previsto il riscatto parziale della singola posizione individuale.

I Beneficiari in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato da licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale e previdenziale.

ART. 15 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

16.1 DIFFERIMENTO DEL CONTRATTO

La scadenza del Contratto - sempre che almeno un Assicurato sia in vita e non si sia risolto il rapporto di lavoro dipendente – viene differita automaticamente di cinque anni in cinque anni.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento - tramite disdetta della Convenzione – e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

16.2 DIFFERIMENTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La scadenza della singola posizione individuale - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita – viene differita automaticamente di 5 anni in 5 anni.

Nel corso del periodo di differimento la Contraente potrà versare ulteriori premi sulle singole posizioni individuali. Nel periodo del differimento, al 31/12 di ogni anno, il capitale assicurato in vigore relativo ad ogni singola Posizione Individuale viene eventualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità riportate nella Clausola di Rivalutazione.

Nel corso del periodo di differimento la Contraente potrà versare ulteriori premi sulle singole posizioni individuali.

Il periodo di differimento può essere interrotto:

- in qualsiasi momento su richiesta della Contraente;
- al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato;
- in caso di interruzione del rapporto di collaborazione.

In caso di interruzione del differimento viene corrisposto il capitale assicurato comprensivo delle eventuali rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con il 31 dicembre, il capitale assicurato verrà eventualmente rivalutato per il tempo trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente e la data di ricevimento della richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità riportate nella Clausola di Rivalutazione.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano -;
- inviate ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui la Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso l'Impresa, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE O IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare all'Impresa:
 - una dichiarazione sottoscritta dal Collaboratore con l'indicazione dell'Istituto bancario, dell'intestatario del conto corrente bancario (Collaboratore) e il codice IBAN;
- **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità** del Rappresentante Legale della Contraente;
- **copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o delibera dell'assemblea dei Soci** con cui venga deliberato l'avvenuta interruzione/cessazione del rapporto di collaborazione da parte del Collaboratore o comunque analoga documentazione societaria.
- l'Assicurato (Collaboratore) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'Assicurato**;
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'Istituto bancario, l'Intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN dove l'Impresa effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73 e della tassazione ordinaria che dovrà essere comunicata dalla Contraente per gli importi spettanti ad amministratori di società eccedenti il limite di 1 milione di Euro (solo per prestazioni caso vita).**

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità**;
 - **copia del codice fiscale**;
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati l'Istituto bancario, l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- **certificato di morte dell'Assicurato (Collaboratore)** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;

- se l'Assicurato (Collaboratore) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nei quali siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri "eredi" oltre a quelli indicati;
- se l'Assicurato (Collaboratore) HA lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati gli eredi testamentari - distinguendoli da eventuali legatari - e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri "eredi" oltre a quelli indicati;
- **ricorso per l'autorizzazione e decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta. Nel decreto dovrà essere indicato il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato lo stesso; il decreto potrà essere consegnato anche in copia autenticata;
- in presenza di procura, **procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- in presenza di legale rappresentante, **decreto di nomina del legale rappresentante**, ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante alla data di richiesta della liquidazione.
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'Istituto bancario, l'intestario del conto corrente bancario e il codice IBAN dove l'Impresa effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73;**
- in caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali da fornire sul Modulo Privacy da richiedere all'Impresa di Assicurazione.

IN CASO DI RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE:

- l'Assicurato (Collaboratore) , al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio all'Impresa della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato in corso di validità;**
- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare all'Impresa dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione dell'Istituto bancario, dell'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale della Contraente.**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 BENEFICIARI

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale o in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della tassazione (separata fino ad un milione di Euro e ordinaria per la parte eccedente) sui premi incassati;
- la Contraente per l'importo della tassazione sui premi incassati per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, sono i soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile.

ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA E DELLE APPENDICI-ELENCO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta o dell'Appendice-Elenco, la Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Sul presente Contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico della Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà alla Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

ART. 24 COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 35 IVASS, comunica alla Contraente che a sua volta provvede ad informarne gli Assicurati:

- nel caso di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario: i riferimenti della nuova sede nonché le generalità del nuovo Soggetto Incaricato;
- nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale dell'Impresa di Assicurazione o al trasferimento di sede sociale dell'Impresa di Assicurazione: la variazione intervenuta;
- nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione dell'Impresa di Assicurazione: le informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell'Impresa di Assicurazione che ha acquisito il Contratto, al Soggetto Incaricato cui viene assegnato il Contratto e qualora previsto al diritto di recesso degli Assicurati.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni in forma collettiva, alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Armonium", attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello previsto per la rivalutazione del Contratto, il rendimento annuo da attribuire alla Contraente conseguito dalla Gestione Interna Separata "Armonium".

Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata "Armonium", nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello relativo alla rivalutazione, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della Gestione Interna Separata "Armonium".

Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una commissione di gestione pari all'1,10%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Al 31 Dicembre di ogni anno, il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione assicurativa viene eventualmente rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Da tale data il capitale assicurato viene eventualmente aumentato nella stessa misura e quindi ogni singola Posizione Individuale si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna eventuale rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola Posizione Individuale, eventualmente rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi:

- capitale assicurato al 31 Dicembre dell'anno precedente, aumentato della misura di rivalutazione annua, secondo le modalità illustrate al punto A;
- eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno, ciascuna rivalutata pro rata per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso, secondo le modalità illustrate al punto A.

Nel caso di ingresso di un nuovo Assicurato nel Contratto in corso d'anno o in caso di sottoscrizione del Contratto in corso, il primo anno il capitale assicurato verrà rivalutato pro rata per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso.

Entro 60 giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'aumento del capitale assicurato è comunicato alla Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “ARMONIUM”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “ARMONIUM”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato ARMONIUM, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione ARMONIUM confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione ARMONIUM ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).
L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.
- Titoli azionari negoziati nei mercati italiani ed internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e i paesi appartenenti all'OCSE. Gli investimenti in paesi non appartenenti all'OCSE non potranno superare il 10% del patrimonio della gestione separata.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione

di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento Armonium		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE (con rating maggiore o uguale Italia)	≥ 40%	≤ 100%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale Italia	≥ 0%	≤ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 50%
Azionario (*)	Azionario	≥ 0%	≤ 7%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 5%
	Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata ARMONIUM è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

4. GLOSSARIO

AVIVA MANAGER & RISPARMIO NEW (TARIFFA C17)

Appendice-Elenco: viene predisposta una Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Assicurato (Collaboratore); nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni individuali. Il pagamento dei premi viene effettuato a fronte dell'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa di Assicurazione;

Assicurato: coincide con il Collaboratore, persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto;

Caricamento: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa;

Capitale Assicurato: capitale in vigore per ogni singola posizione individuale, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato alla Contraente o al Beneficiario caso vita alla scadenza contrattuale della singola posizione individuale (o in caso di riscatto) o al Beneficiario caso morte in caso di decesso dell'Assicurato. Il capitale complessivamente assicurato del Contratto è dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

Collaboratori: coincidono con gli Assicurati, coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione; per ogni Collaboratore viene creata la singola posizione individuale;

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente a fronte dell'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa di Assicurazione, ha versato il primo premio ricorrente per l'insieme delle posizioni individuali presenti nella Collettiva e ha sottoscritto la prima Appendice-Elenco emessa dall'Impresa. Nel caso di ingresso di un nuovo Assicurato nel Contratto nel corso dell'anno, la garanzia per ogni posizione individuale è operante quando il Contraente ha pagato il premio dovuto per il singolo Assicurato a fronte di un'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa di Assicurazione;

Contraente: persona giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti all'Impresa;

Contratto: Contratto di assicurazione sulla vita in forma Collettiva operante in applicazione di un'apposita Convenzione che il Contraente stipula con l'Impresa di Assicurazione per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell'operazione con una propria posizione individuale;

Convenzione: Accordo che il Contraente stipula con l'Impresa di Assicurazione;

Costi: oneri a carico della Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: il Contratto/le posizioni individuali decorrono dalla data riportata nell'Appendice-Elenco al Contratto a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta/le Schede di Adesione;

Durata del Contratto:

In riferimento alla Convenzione: con riferimento al Contratto stipulato tra l'Impresa e la Contraente, è fissa ed è pari a 5 anni;

in riferimento al Contratto: è il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto e quello della sua scadenza. La durata del Contratto è fissa ed è pari a 5 anni;

in riferimento alle singole Posizioni Individuali: con riferimento ai singoli Collaboratori, è fissa ed è pari a 5 anni;

Differimento del capitale a scadenza: la durata del Contratto e delle singole posizioni individuali si rinnova automaticamente di 5 anni in 5 anni salvo disdetta. La durata delle singole Posizioni Individuali viene differita automaticamente fino alla fine del rapporto di collaborazione o fino al compimento degli 81 anni di età dell'Assicurato;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

Impresa (di Assicurazione): - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Posizione individuale: è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva. La garanzia assicurativa prevista dal Contratto viene prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente inserito nel presente Contratto;

Premio ricorrente: importo che la Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del Contratto per ogni singola posizione individuale. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata della singola posizione individuale;

Proposta: è il documento attraverso il quale la Contraente dichiara di accettare le Condizioni del Contratto in oggetto;

Recesso: diritto della Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto del Contratto: facoltà della Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato su tutte le singole posizioni individuali, risultante alla data di ricevimento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto della singola posizione: è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di invalidità totale e permanente);

Soggetto Incaricato: Agenzia o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario annuo che l'Impresa garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata. Per questo contratto il Tasso Minimo Garantito è pari allo 0%;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento Aggiuntivo: importo che la Contraente ha facoltà di versare per integrare i premi ricorrenti previsti dal Contratto.

Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

5. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "**Società**") – titolare del trattamento (di seguito, il "**Titolare**") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

Aviva Manager & Risparmio New

Contratto di Assicurazione Collettiva
nella Forma di Mista a Premi Ricorrenti
con Rivalutazione Annuale del Capitale (Tariffa C17)



PROPOSTA

FAC SIMILE

Aviva Assicurazioni
Vita S.p.A.

Gruppo Aviva



Codice Sog. Incaricato	Soggetto Incaricato
------------------------	---------------------

NR. PROPOSTA	NR. CONVENZIONE
--------------	-----------------

VERSAMENTI AGGIUNTIVI O NUOVI INGRESSI **
(**) Per i VERSAMENTI AGGIUNTIVI compilare solo per ogni Assicurato/Collaboratore nome e cognome e l'importo del versamento aggiuntivo nella Scheda di Adesione. Per i nuovi INGRESSI compilare la Scheda di Adesione. La Contraente per i NUOVI INGRESSI si impegna a consegnare copia delle Condizioni di Assicurazione.

CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE TRA

CONTRAENTE

RAGIONE SOCIALE		CODICE PAGATORE	CODICE CLIENTE
RESIDENZA/SEDE LEGALE (Via e N. Civico)		PARTITA IVA / CODICE FISCALE	
C.A.P. E LOCALITÀ	PROV.	STATO	
TELEFONO (Prefisso e Numero)			
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	CODICE SAE	CODICE RAE	CODICE ATECO
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?		N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA	

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME (del Legale Rappresentante)	NOME	CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROV.	CITTADINANZA
RESIDENZA (Via e N. Civico)	C.A.P. E LOCALITÀ	PROV.	STATO
C.IDENT. PASSAP. PAT.GUIDA ALTRO	ESTREMI DOC. NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)
PROFESSIONE	CODICE SAE	CODICE TAE	CODICE RAE

In seguito denominato "Contraente" e

BENEFICIARI

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., con Sede Legale ed Operativa a Milano in Via A. Scarsellini, 14 che assume il rischio e sottoscrive la presente Convenzione, in seguito denominata "Impresa" PREMESSO

- che la definizione di Contraente è riferibile ad ogni Impresa, Società, Ente, Associazione, in relazione ai rispettivi rapporti intercorrenti con i propri Collaboratori (Assicurati) che svolgono una prestazione a carattere coordinato e continuativo;
- che la Contraente, così definita, intende stipulare in favore di tali soggetti un'assicurazione a garanzia del Trattamento di Fine Collaborazione coordinata e continuativa nella forma di mista a premio ricorrente con rivalutazione annua del capitale;
- che l'Impresa è disposta ad accordare la garanzia assicurativa richiesta;
- che il Contraente, ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 35 IVASS si impegna a comunicare agli Assicurati quanto previsto dall'Art. 24 "COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione;
- che la presente Convenzione ha una durata fissa pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata con Ricevuta di Ritorno, di una delle Parti Contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;

si conviene e si stipula con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della prima Appendice-Elenco e di pagamento del primo premio ricorrente, il presente contratto per l'assicurazione dei propri Collaboratori (Assicurati) che svolgono una prestazione a carattere coordinato e continuativo, in seguito denominati Assicurati (Collaboratori).

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

LA SOTTOSCRITTA CONTRAENTE

- dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le Condizioni di Assicurazione del Contratto stipulate in forza della presente Convenzione, che accetta in ogni loro parte.

La Contraente, inoltre:

- conferma che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiara di aver ricevuto e di accettare le Condizioni di Assicurazione, contenute nel Fascicolo Informativo Manager & Risparmio New;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione;
- prende atto che il Contratto decorre dalla data riportata nell'Appendice-Elenco a condizione che sia stata sottoscritta la presente Proposta. Con l'emissione di una Appendice-Elenco al Contratto, alla Contraente, vengono comunicate: la data di decorrenza del Contratto e delle singole posizioni individuali, l'importo del premio per le singole posizioni individuali;
- prende atto che il Contratto è concluso con il pagamento del primo premio ricorrente e con la sottoscrizione dell'Appendice-Elenco emessa dall'Impresa e che Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - l'Impresa - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE allo stesso, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prende atto che le prestazioni assicurative per le singole posizioni individuali operano a partire dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio;
- dichiara di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;
- in quanto Contraente all'atto della sottoscrizione della presente Proposta ed in occasione di ogni nuovo inserimento di nuovi Collaboratori (Assicurati) nella Collettiva, si impegna a consegnare a ciascun Assicurato (Collaboratore) copia delle Condizioni di Assicurazione;
- prende atto che il pagamento dei premi ricorrenti deve avvenire con la modalità di pagamento di seguito descritta.

La Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e data, TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

TARIFFA

CARATTERISTICHE DELLA TARIFFA

Durata del Contratto: anni **5**

Premio Ricorrente Euro (importo minimo Euro 3.000,00 per ogni singola posizione individuale)

SPESE (Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione) Caricamento %: 5,50% per premi da € 3.000,00 a € 4.999,99;
Spesa fissa: Euro 10,00 4,50% per premi da € 5.000,00 ed oltre

DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il diritto di recesso libera la Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

Luogo e data, TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Norme Contrattuali e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:
Art. 5: Decorrenza e Conclusione del Contratto e delle Posizioni Individuali; Art. 6 Diritto di recesso della Contraente; Art. 12: Sospensione e ripresa del pagamento dei premi ricorrenti; Art. 13: Riscatto Totale del Contratto; Art. 17: Pagamenti dell'Impresa; Art. 20 Cessione, Pegno, Vincolo; 3.1 Clausola di Rivalutazione.

Luogo e data, TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

LA SOTTOSCRITTA CONTRAENTE dichiara di aver:

- ricevuto il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario e la presente Proposta che definiscono il Contratto;
- ricevuto il documento contenente - ai sensi dell'Art. 49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti - ai sensi dell'Art. 49 comma 2, lett. a) bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data, TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

PAGAMENTI

Il pagamento dei premi ricorrenti deve essere effettuato con:

- assegno bancario/circolare emesso dalla sottoscritta Contraente, intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa;
- bonifico bancario effettuato dalla Contraente ed intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., con accredito sul conto corrente codice IBAN: IT61M054280160100000018944, specificando nella causale il nome della Contraente ed il numero della Proposta (allegare copia del bonifico effettuato dalla Contraente all'Impresa)
- bonifico bancario effettuato dalla Contraente ed intestato al Soggetto Incaricato, nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa specificando nella causale il nome della Contraente ed il numero della Proposta (allegare copia del bonifico effettuato dalla Contraente).

SOGG. INCARICATO

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Cognome e Nome _____ Codice Sog. Incar. _____ Codice Ag. _____

Luogo _____ Data _____ Firma del Soggetto Incaricato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. N. 196/2003

La sottoscritta Contraente, confermando di aver ricevuto e letto l'Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo: **Accosente al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell'informativa.** È consapevole che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l'Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei suoi dati sensibili.

SI NO

Luogo e data **FIRMA DELLA CONTRAENTE**

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DELL'ADEGUATEZZA:
La Contraente e ove previsto l'Intermediario sottoscrivono la sezione che corrisponde all'esito dell'analisi dell'adeguatezza del Suo Contratto Assicurativo:

CASO 1
Il Cliente risponde a tutte le domande del Questionario e il contratto selezionato risulta adeguato
La sottoscritta Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel Questionario stesso.

Luogo e data **FIRMA DELLA CONTRAENTE**

CASO 2
Il Cliente decide di non voler rispondere alle domande del questionario
La sottoscritta Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Luogo e data **FIRMA DELLA CONTRAENTE**

CASO 3
Il Cliente decide di voler sottoscrivere il contratto anche se lo stesso, in base alle risposte date al Questionario, non risulta essere adeguato
Il sottoscritto Soggetto Incaricato [Nome - Cognome - Codice] _____ dichiara di avere informato la Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
La sottoscritta Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data **FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO** **FIRMA DELLA CONTRAENTE**

Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015



MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE A DATI IDENTIFICATIVI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRAENTE/ADERENTI DEL RAPPORTO CONTINUATIVO I dati identificativi del Contraente/Aderenti sono riportati nella Sezione "Contraente" e nella Sezione "Assicurati" della Proposta-Certificato alla quale il presente Modulo si riferisce.			
DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE I dati identificativi del Legale Rappresentante sono riportati nella Sezione "Contraente" della Proposta-Certificato alla quale il presente Modulo si riferisce.			
L'esecutore coincide con il Legale Rappresentante? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE SE DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE¹			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		PROFESSIONE RAE [][][] SAE [][][] TAE [][][]	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P. PAESE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO
<small>¹ L'Esecutore è il soggetto a cui siano conferiti poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.</small>			
<input type="checkbox"/> Esistono uno o più titolari effettivi <input type="checkbox"/> Non esiste il titolare effettivo Motivazione _____			
Il Titolare Effettivo (si rimanda alla nozione di Titolare effettivo - ultima pagina del modulo) coincide con il Legale Rappresentante? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO²			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		PROFESSIONE RAE [][][] SAE [][][] TAE [][][]	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P. PAESE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO
Persona Politicamente Esposta (PEP) ³ SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o è all'interno del nucleo familiare del Contraente <input type="checkbox"/> NON Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o NON è all'interno del nucleo familiare del Contraente			
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO²			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		PROFESSIONE RAE [][][] SAE [][][] TAE [][][]	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P. PAESE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO
Persona Politicamente Esposta (PEP) ³ SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o è all'interno del nucleo familiare del Contraente <input type="checkbox"/> NON Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o NON è all'interno del nucleo familiare del Contraente			
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO²			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		PROFESSIONE RAE [][][] SAE [][][] TAE [][][]	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P. PAESE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO
Persona Politicamente Esposta (PEP) ³ SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o è all'interno del nucleo familiare del Contraente <input type="checkbox"/> NON Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o NON è all'interno del nucleo familiare del Contraente			

² I campi sono da compilare in modo multiplo solo nel caso di una pluralità di titolari effettivi

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO ²			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		PROFESSIONE RAE [][] SAE [][] TAE [][]	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
DOCUMENTO D'IDENTITÀ		NUMERO	RILASCIATO DA
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) ³		DATA RILASCIO	
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o è all'interno del nucleo familiare del Contraente <input type="checkbox"/> NON Intrattiene rapporti professionali con il Contraente o NON è all'interno del nucleo familiare del Contraente			

² I campi sono da compilare in modo multiplo solo nel caso di una pluralità di titolari effettivi

SEZIONE B ADEGUATA VERIFICA

Tipologia di rapporto continuativo	
<input type="checkbox"/> Apertura	
Scopo prevalente del rapporto	
<input type="checkbox"/> Esigenze familiari / personali	<input type="checkbox"/> Esigenze aziendali / commerciali / professionali
<input type="checkbox"/> Protezione	<input type="checkbox"/> Protezione
<input type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Risparmio
<input type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Investimento
Conoscenza del cliente	
Da quanti anni è attivo il suo rapporto con l'Intermediario?	
<input type="checkbox"/> meno di un anno	<input type="checkbox"/> da 1 a 5 anni
<input type="checkbox"/> più di 5 anni	
Fascia di reddito del Cliente:	
<input type="checkbox"/> Fino a 50.000 Euro all'anno	<input type="checkbox"/> Oltre 50.000 Euro e fino a 150.000 Euro all'anno
<input type="checkbox"/> Oltre 150.000 Euro	
Natura del rapporto	
<input type="checkbox"/> L'assicurato/i fa/fanno parte del nucleo familiare del contraente o ha/hanno rapporti professionali con lo stesso?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se NO specificare il rapporto tra le parti	
<input type="checkbox"/> Il beneficiario/i fa/fanno parte del nucleo familiare del contraente o ha/hanno rapporti professionali con lo stesso?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se NO specificare il rapporto tra le parti	
Ulteriori informazioni	
Qual è la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento dei premi relativi alla polizza?	
<input type="checkbox"/> Attività lavorativa dipendente	<input type="checkbox"/> Vendita immobili
<input type="checkbox"/> Attività lavorativa in proprio	<input type="checkbox"/> Rendita Immobili
<input type="checkbox"/> Altro Specificare	<input type="checkbox"/> Reinvestimento
	<input type="checkbox"/> Disinvestimento
	<input type="checkbox"/> Rendita asset Finanziari
	<input type="checkbox"/> Donazioni
	<input type="checkbox"/> Vincita
	<input type="checkbox"/> Eredità

Si rammenta al contraente l'obbligo, ex art. 21 del D.lgs. 231/2007, di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'impresa di assicurazione e alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Si evidenzia che l'impossibilità di completare l'adeguata verifica può richiedere all'impresa di assicurazione di astenersi dall'effettuare l'operazione richiesta, ovvero di restituire le disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dall'aderente stesso, e di procedere alla chiusura del rapporto continuativo, secondo le modalità previste dalla legge.

<input type="checkbox"/> Persona giuridica / ditta individuale:
<input type="checkbox"/> S.p.A. <input type="checkbox"/> Diversa da S.p.A.
<input type="checkbox"/> Società Quotata:
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(sede dell'agenzia/filiale):

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze rilevanti del rilascio di informazioni mendaci, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/operazione riprodotti negli appositi campi della presente scheda corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza anche relativamente all'eventuale Titolare Effettivo del rapporto/operazione.

Luogo e data

FIRMA DEL CONTRAENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / ESECUTORE

SEZIONE C ADEGUATA VERIFICA (da riempire a cura dell'operatore/intermediario)

Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto	
<input type="checkbox"/> Normale	
<input type="checkbox"/> Anomalo (riluttante e/o poco chiaro nel fornire informazioni sufficienti e/o adotta un comportamento inusuale)	
Modalità di svolgimento del rapporto continuativo/dell'operazione	
<input type="checkbox"/> In presenza del solo esecutore	
<input type="checkbox"/> In presenza del cliente / legale rappresentante	

L'intermediario dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del contraente/sottoscrittore della presente scheda secondo le modalità e nell'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni.

Agenzia n. _____ Nome e cognome (stampatello) del soggetto incaricato _____

Luogo e data

FIRMA

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 2 e 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i. (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

c) **Art. 28 Reg. 5 Ivass del 21 luglio 2014 (Contratto per conto altrui)**

Nei casi in cui il rapporto continuativo si configuri come contratto per conto altrui, anche nella forma di polizza collettiva, il contraente assume la qualifica di cliente e l'assicurato, titolare dell'interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, co.2, lett o D.lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 Ivass del Luglio 2014 (Persone Politicamente Esposte e PEPs)

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto (D.lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i. (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_assicurazioni_vita_spa@legalmail.it



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004

FAC SIMILE

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_assicurazioni_vita_spa@legalmail.it



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004

FAC SIMILE

Mod. 70360 - PDF - Ed. 01/2016 - LGA

NR. PROPOSTA _____	NR. CONVENZIONE _____
--------------------	-----------------------

ASSICURATO (COLLABORATORE)

COGNOME E NOME		CODICE FISCALE _____	
COMUNE DI NASCITA		DATA DI NASCITA _____	
PROFESSIONE	SAE _____	TAE _____	RAE _____
INDIRIZZO		PROV. _____	C.A.P. _____
COMUNE		COD. PAESE _____	
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NR.		DATA EMISSIONE _____	TIPO DOCUMENTO _____
ENTE EMITTENTE		LUOGO DI EMISSIONE _____	
IMPORTO PREMIO EURO	DURATA POSIZIONE INDIVIDUALE 5 anni	FIRMA DELL'ASSICURATO	

IL SOTTOSCRITTO ASSICURANDO:

- **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.;
- **Dichiara** di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione e di accettarle integralmente.
- **Dichiara** di aderire al Contratto per gli importi di capitale assicurato sopra indicati, prestando il relativo consenso;

Luogo e data

FIRMA DELL'ASSICURATO

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Dipendente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:
 Art. 5: Decorrenza e Conclusione del Contratto e delle Posizioni Individuali; Art. 6 Diritto di Recesso della Contraente; Art. 12: Sospensione e ripresa del pagamento dei premi ricorrenti; Art. 14: Riscatto totale della posizione individuale; Art. 17: Pagamenti dell'Impresa; Art. 20: Cessione, Pegno, Vincolo; 3.1 Clausola di Rivalutazione.

Luogo e data

FIRMA DELL'ASSICURATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. N. 196/2003

Io sottoscritto, confermando di aver ricevuto e letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali: Acconsento al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell'informativa.
 Sono consapevole che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l'Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei dati sensibili.

SI NO (risposta fornita dall'Assicurato)

Luogo e data

FIRMA DELL'ASSICURATO

Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

FAC SIMILE

FAC SIMILE

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_assicurazioni_vita_spa@legalmail.it



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004